

REGOLAMENTO

Art. 1 - Ammissione

Per essere ammesso all'Associazione il candidato dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo Nazionale ANPEC. La domanda dovrà essere corredata da:

- a) La dichiarazione di accettazione integrale dello Statuto dell'ANPEC, del Regolamento e del Codice Deontologico;
- b) La dichiarazione e la prova di requisiti e titoli accademici, culturali, scientifici e professionali, che giustifichino la domanda stessa;
- c) La dichiarazione di cittadinanza e di residenza;
- d) La prova del versamento della quota associativa.

Sulla base dei requisiti e dei titoli il Consiglio Direttivo Nazionale può accogliere la domanda. Per le domande accettate con riserva, indicherà le condizioni ancora necessarie per l'ammissione del candidato.

Art. 2 - Esame di idoneità

L'idoneità per l'ammissione all'ANPEC e l'iscrizione all'Albo dei Pedagogisti Clinici è acquisita a seguito del superamento di un esame di idoneità che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 3 - Soci

In riferimento all'art. 6 dello Statuto si specifica che:

- a) Soci di diritto: sono i Soci che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione, sottoscrivendo l'Atto notarile;
- b) Soci ordinari: si rimanda all'art. 6 lettera b) dello Statuto;
- c) Soci onorari: (art. 6 lettera c) dello Statuto); sono iscritti nell'elenco dei soci con riportato a fianco la specificazione di "onorario"; essi ricevono un certificato attestante la qualifica di Socio onorario.
- d) I Soci di diritto e i Soci ordinari saranno registrati nell'elenco dei soci e nell'Albo professionale dei Pedagogisti Clinici, con a fianco la specificazione della rispettiva categoria.

Art. 4 - Cariche sociali

Nessun Socio può ricoprire più di una carica sociale, fatta eccezione per quella di Direttore di sezione periferica.

Art. 5 - Sezioni periferiche

Le sezioni periferiche sono organismi di rappresentanza chiamati a promuovere e coordinare iniziative ed attività volte allo sviluppo della conoscenza sul proprio territorio dell'esperienza professionale del pedagogo clinico. Per lo svolgimento di questi obiettivi il Direttore, di concerto con gli iscritti alla sezione, fissa una quota annuale.

La gestione economica è di competenza del Direttore di sezione.

Art. 6 - Morosità

Il Tesoriere in riferimento all'art. 10 lettera c) dello Statuto, rilevato il mancato versamento annuale di un socio, fa a questo richiesta scritta. Se il socio rimane ancora inadempiente il Tesoriere informa di ciò il Consiglio Direttivo Nazionale che delibera di richiedere al Socio, per mezzo di raccomandata R/R, il versamento da effettuare. Nel caso che persista la morosità oltre 30 giorni dal ricevimento di questo secondo avviso, firmato congiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere, il Socio verrà automaticamente considerato moroso e quindi cancellato dal libro dei Soci e dall'Albo Professionale dei Pedagogisti Clinici. Questo stesso provvedimento nei confronti del Socio, sarà

adottato anche quando risultasse moroso nei confronti dell'Ente formatore riconosciuto dall'ANPEC e quando tale Ente ne abbia fatta denuncia all'Associazione.

La regolarizzazione delle quote arretrate richieste, prevede una maggiorazione del 10% sull'importo dovuto.

Art. 7 - Tariffe professionali

Il Pedagogista Clinico è tenuto a praticare gli onorari indicati dal tariffario di categoria, periodicamente rivisto e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale e diffuso ai Soci.

Art. 8 - Cancellazione

Il Socio iscritto all'ANPEC e all'Albo Professionale di Pedagogista Clinico può chiedere la cancellazione solo a mezzo lettera raccomandata con R/R.

Art. 9 - Reiscrizione

Alla richiesta di reiscrizione provvede il Consiglio Direttivo Nazionale in conformità delle disposizioni previste per l'iscrizione.

CODICE DEONTOLOGICO

Il Codice Deontologico, previsto dall'art. 18 dello Statuto dell'ANPEC, ha lo scopo di precisare l'etica professionale e le norme a cui il Pedagogista Clinico deve attenersi nell'esercizio della propria professione.

Norme deontologiche:

Principi generali

- 1) Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'ANPEC.
- 2) L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice Deontologico ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono puniti con le sanzioni disciplinari previste dal presente Codice Deontologico.

Funzioni e competenze

- 1) Il Pedagogista Clinico è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale.
- 2) Il Pedagogista Clinico deve respingere ogni collaborazione che dovesse comportare una limitazione alla sua indipendenza e autonomia tecnico-scientifica e alla sua serietà professionale.

Rapporti con gli utenti

- 1) Il Pedagogista Clinico, nel rapporto con gli utenti, non deve essere influenzato da pregiudizi relativi al sesso, alla razza, alla politica, alla classe sociale ed alla religione.
- 2) Il Pedagogista Clinico deve avere acquisito abilità nella conduzione dell'assessment pedagogico-clinico e nel rispondere con interessamento alle richieste che gli vengono formulate.
- 3) Il Pedagogista Clinico deve poter dimostrare abilità e competenza professionale nella progettualità e nella definizione del contratto pedagogico clinico.
- 4) Il Pedagogista Clinico deve informare l'utente sull'ipotesi progettuale e sui relativi criteri di spiralizzazione dell'intervento pedagogico-clinico.
- 5) Il Pedagogista Clinico si impegna ad astenersi da procedimenti che ledono l'integrità psico-fisica e la libertà o dignità morale della persona umana.
- 6) Il Pedagogista Clinico si impegna a custodire rigorosamente il segreto professionale, perciò si impegna ad avere cura del materiale che si riferisce agli utenti, salvaguardandolo da ogni indiscrezione.
- 7) Il Pedagogista Clinico può usufruire del materiale in suo possesso per una eventuale pubblicazione solo se tutela la non riconoscibilità dell'utente.
- 8) Il Pedagogista Clinico deve attenersi alle tariffe stabilite dal tariffario, come richiamato dall'art. 7 del Regolamento.

Rapporto con colleghi ed altri professionisti

- 1) Il Pedagogista Clinico promuove e favorisce gli scambi e la collaborazione fra i colleghi.
- 2) Il Pedagogista Clinico può avvalersi dei contributi e della collaborazione di altri specialisti, con i quali cercherà sempre di realizzare delle opportunità di scambio e di integrazione.
- 3) Il Pedagogista Clinico è tenuto al rispetto della professionalità dei colleghi e a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza.

Funzioni, procedimento e sanzioni disciplinari:

Funzioni disciplinari

L'ANPEC vigila sulla tutela del titolo professionale ed ha facoltà di adottare, di diritto o dopo apertura di procedimento disciplinare, sanzioni nei riguardi dei propri iscritti.

Il Collegio dei Probiviri sottopone a procedimento disciplinare e ad eventuali conseguenti sanzioni gli iscritti all'ANPEC e conseguentemente gli iscritti all'Albo dei Pedagogisti Clinici che si rendano responsabili di mancanze o abusi nell'esercizio della professione o che, comunque, si comportino in modo non conforme alla dignità e al decoro della professione o in presenza di esplicite disposizioni di legge.

Procedimento disciplinare

Quando pervengano esposti nei confronti di un iscritto, assunti in piena responsabilità dal denunciante e/o circostanziati nei fatti, riguardo ad atti e condotte che possono avere rilevanza deontologica e formare oggetto di provvedimento disciplinare, il Collegio dei Probiviri valuta la necessità di una istruttoria. L'istruttoria se attivata dovrà essere svolta entro trenta giorni.

A seguito dei dati scaturiti dall'istruttoria, il Collegio dei Probiviri delibera l'apertura del procedimento disciplinare del quale viene data notizia all'interessato a mezzo lettera raccomandata R/R in cui viene menzionata la sede e la data del dibattimento, l'interessato può essere assistito da un legale e chiedere la presenza di testimoni.

Il dibattimento viene tenuto in seduta giudicante dal Collegio dei Probiviri, i quali al termine dello stesso dovranno redigere il verbale con i relativi provvedimenti e motivazioni. Entro i venti giorni successivi al dibattimento, all'interessato deve pervenire un atto di notifica del provvedimento assunto.

Il provvedimento può essere impugnato. Il riesame verrà effettuato dal Collegio dei Probiviri unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale. I provvedimenti disciplinari precedentemente assunti possono essere modificati, confermati o annullati sia per motivi di illegittimità che per motivi di merito.

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni che il Collegio dei Probiviri può comminare sono:

- a) Avvertimento, ovvero la contestazione della mancanza o dell'abuso e il richiamo all'interessato ai doveri e alla dignità professionale per infrazioni modeste, compiute più per leggerezza che per deliberato proposito. L'Avvertimento viene comunicato con lettera raccomandata R/R dal Presidente del Collegio dei Probiviri.
- b) Censura: consiste in una contestazione e biasimo formale per la mancanza o l'abuso commesso e deve essere notificata all'interessato per mezzo di lettera raccomandata R/R a firma del Presidente del Collegio dei Probiviri.
- c) Sospensione dell'esercizio professionale si riferisce ad ogni circostanza prevista dal codice penale, come l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura, l'interdizione dei pubblici uffici o dalla professione per effetto di una sentenza passata in giudicato con condanna penale di durata inferiore ai due anni. La sospensione è assunta in forma deliberativa e può avere la durata massima di un anno; viene notificata all'interessato per mezzo di lettera raccomandata R/R a firma congiunta del Presidente dell'Associazione e del Presidente del Collegio dei Probiviri.
- d) Radiazione dall'Albo, che può essere pronunciata quando l'iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità della categoria professionale. La radiazione dall'Albo viene notificata all'interessato per mezzo di lettera raccomandata R/R a firma congiunta del Presidente dell'Associazione e del Presidente del Collegio dei Probiviri.